

Tribunale di Brescia, I sezione penale, composizione monocratica (Dr. Spanò), sentenza del 10.10.2014; 18.11.2016; 13.04.2018;

**Omessi versamenti assegno di mantenimento – incapacità economica incolpevole del genitore obbligato – mancanza dell'elemento soggettivo - assoluzione**

*“l’incapacità del genitore di versare la somma fissata dal Tribunale in favore di minori rileva laddove non sia stata volontariamente determinata e non sia attribuibile a colpa. Il relativo onere probatorio incombe sull’obbligato”*

L’orientamento giurisprudenziale di cui sopra veniva utilizzato in distinte vicende processuali. L’esito era il medesimo: assoluzione per mancanza dell’elemento soggettivo in capo al genitore obbligato. Oltre alla valutazione dell’elemento soggettivo, particolare attenzione veniva rivolta alle circostanze concrete del caso di specie, alla situazione di vita del genitore e della po nonché alle oggettive modalità di svolgimento dei fatti.

Di seguito, massima e brevi cenni relativi alle singole vicende.

- sentenza del 10.10.2014: inesattezza delle querela e delle omissioni denunciate – prova di adempimenti e di difficoltà economiche – inadempimenti parziali – assoluzione

Gli inadempimenti parziali non rilevano ai sensi dell’art. 570 c.p. laddove gli stessi siano da ascrivere a condizioni di effettiva e documentata incapienza economica, si alternino a regolari ed integrali versamenti e costituiscano espressione delle difficoltà economiche e personali dell’imputato.

[nel caso di specie, l’istruttoria dibattimentale, oltre che far emergere le inesattezze delle somme inizialmente lamentate dalla persona offesa (maggiori rispetto al debito effettivo), consentiva di appurare la generale regolarità dei pagamenti, l’esistenza di oggettive incapienze economiche non ascrivibili all’imputato, gli sforzi del medesimo per provvedere ai pagamenti parziali nonché una generale condizione di difficoltà personale dello stesso].

- sentenza del 18.11.2016: inesattezza delle querela e delle omissioni denunciate – adempimenti parziali – assoluzione

I pagamenti parziali di un certo ammontare (spesso rateali e concomitanti ad altri oneri già dovuti ad altro titolo), l’esistenza di uno stato morboso dell’imputato nonché le incongruenze emerse rispetto alle omissioni inizialmente denunciate dalla persona offesa venivano ritenuti elementi idonei a provare la concreta impossibilità di adempiere dell’imputato con conseguente irrilevanza penale delle condotte omissive.

- sentenza del 13.04.2018: prova di adempimenti e di difficoltà economiche – inadempimenti parziali – assoluzione

Non costituiscono reato i mancati parziali pagamenti in presenza della prova degli adempimenti (nei limiti e con le modalità possibili) nonché della natura incolpevole delle difficoltà economiche, motivo delle inadempienze.